



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

E

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO
E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

I DIRETTORI GENERALI

- VISTA** la Direttiva del Consiglio 89/686/CEE e s.m.i. concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;
- VISTO** il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 289 del 09 dicembre 1992, di attuazione della direttiva 89/686/CEE citata;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE in ogni sua parte, a decorrere dal 21 aprile 2018;
- CONSIDERATO** che gli articoli da 20 a 36 e l'articolo 44 del predetto Regolamento si applicano a decorrere dal 21 Ottobre 2016;
- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "*Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008*

del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”;

VISTO il decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”;

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;

VISTA la Convenzione, rinnovata il 14 luglio 2017, in particolare l’art. 3, secondo cui il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno rinnovato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- dell’attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa ai dispositivi di protezione individuale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di valutazione della conformità CE ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, a favore della società **ANCCP S.r.l.**, con sede legale in via Nicolodi n. 43/1 – 57121 Livorno (LI), emanato da questa Direzione Generale in data 09/02/2017, con scadenza del 7/04/2021;

VISTA ed acquisita agli atti con protocollo MISE n. 64153 del 15/02/2018, la nota del Legale Rappresentante dell’Organismo **ANCCP Certification Agency S.r.l.** con la quale chiede l’aggiornamento dell’autorizzazione ministeriale del 9 febbraio 2017 per l’intervenuta variazione dell’indirizzo della sede legale;

ACQUISITE agli atti, prot. DGMCCVNT n. 64153 del 15/02/2018, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , con le quali, i soggetti di cui all’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTO la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l’art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri

relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

RITENUTO di procedere comunque al rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

RITENUTO inoltre di poter procedere all'aggiornamento del decreto direttoriale del 9 febbraio 2017, a seguito alla variazione di sede legale dell'Organismo *ANCCP Certification Agency S.r.l.* e ferme restando tutte le altre disposizioni di detto decreto di autorizzazione, in particolare i termini di validità in esso specificati;

DECRETANO

Art. 1

l'art. 1 del decreto Direttoriale di autorizzazione del 9/02/2017 è aggiornato con la modifica dell'indicazione della sede legale attualmente sita in via dello Struggino, 6 - 57121 Livorno (LI);

Art.2

Restano salve tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto del 9/02/2017.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - *Organismi notificati e sistemi di accreditamento*, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, del Ministero dello sviluppo economico, nonché alla Divisione III, Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della Divisione XIV e della Divisione III di cui al comma1, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per il Regolamento di cui trattasi.

Art. 3

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it; sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "Dispositivi di Protezione Individuali").

2. L'efficacia del provvedimento decorre dalla notifica dello stesso al soggetto destinatario.

Roma, 17 aprile 2018

Direzione Generale per il Mercato, la
Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza
e la Normativa Tecnica
IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Avv. *Mario Fiorentino*)

Direzione Generale dei Rapporti
di Lavoro e delle Relazioni Industriali
IL DIRETTORE GENERALE
(T.to Dr. *Romolo de Camillis*)